

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/659 DELLA COMMISSIONE****del 12 aprile 2018****relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, punto i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla direttiva medesima e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, redatto anch'esso conformemente alla direttiva medesima. Il certificato sanitario deve attestare che gli equidi soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite in conformità di tale direttiva nel corrispondente certificato sanitario.
- (2) L'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e la regionalizzazione di alcuni di questi paesi terzi dovrebbero essere stabiliti in base alla situazione zoonosanitaria di tali paesi terzi e sulla base dell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi istituito dalla decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE, le norme zoonosanitarie stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere basate su una valutazione dei rischi. Il principio del raggruppamento dei paesi in zone sanitarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2009/156/CE, in base ai rischi comuni si è dimostrato efficace. Tuttavia, dato che il termine «zone» indica una certa contiguità e determinati rischi dello stesso tipo possono essere presenti in aree distanti tra loro, sarebbe opportuno ripartire i paesi in «gruppi sanitari» specifici.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

